

GL 0DUWHG u RWWREUH

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri				
3	Il Sole 24 Ore	12/10/2021	<i>IL CONSIGLIO INGEGNERI: GRAZIE AL 110% OLTRE 153MILA OCCUPATI NEL 2021</i>	3
32	Italia Oggi	12/10/2021	<i>CNI, CON IL SUPERBONUS 120 MILA POSTI DI LAVORO</i>	4
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
38	Il Sole 24 Ore	12/10/2021	<i>BREVI - UN MODELLO VECCHIO NON BLOCCA IL 110%</i>	5
38	Il Sole 24 Ore	12/10/2021	<i>CREDITO CEDUTO A TERZI, L'IMPRESA RIADDEBITA I COSTI COME ACCESSORI (L.De Stefani)</i>	6
32	Italia Oggi	12/10/2021	<i>SISMABONUS, ASSEVERAZIONE ENTRO IL ROGITO (F.Poggiani)</i>	9
Rubrica Imprese				
19	Il Sole 24 Ore	12/10/2021	<i>IL COVID NON FERMA L'HI TECH NUOVO RECORD PER INDUSTRIA 4.0 (L.Orlando)</i>	10
Rubrica Altre professioni				
37	Italia Oggi	12/10/2021	<i>PARTE LA NUOVA WORKACADEMY</i>	12
Rubrica Università e formazione				
48	Il Sole 24 Ore	12/10/2021	<i>SCUOLA, PIANO DA 446 MILIONI PER CABLARE 8MILA ISTITUTI (E.Bruno)</i>	13
Rubrica Professionisti				
41	Il Sole 24 Ore	12/10/2021	<i>SULL'EQUO COMPENSO IL PARADOSSO SANZIONI (F.Mi.)</i>	15
36	Italia Oggi	12/10/2021	<i>PROFESSIONITALIANE CHIEDE UN TAVOLO TECNICO CONANAC</i>	16
Rubrica Fisco				
32	Italia Oggi	12/10/2021	<i>BUILDING AUTOMATION COL 110 % (F.Poggiani)</i>	17
Rubrica Fondi pubblici				
1+3	Il Sole 24 Ore	12/10/2021	<i>Int. a G.Buia: BONUS EDILIZI, PRESSING PER LA PROROGA (G.Santilli)</i>	18


IL CENTRO STUDI

Il Consiglio ingegneri: grazie al 110% oltre 153mila occupati nel 2021

A settembre 2021 gli impegni di spesa per interventi con super ecobonus hanno raggiunto i 7,5 miliardi di euro (di cui 5,1 miliardi di lavori già conclusi). Si stima che questi impegni abbiano attivato nel sistema economico una produzione aggiuntiva di 15,7 miliardi di euro e occupazione aggiuntiva per oltre 120.000 posti di lavoro. I dati emergono da uno studio del Centro studi Cni (Consiglio nazionale ingegneri). Ad oggi tale spesa dovrebbe aver contribuito alla formazione del 4,6% degli investimenti fissi lordi totali previsti nel 2021 e alla formazione di quasi 10


miliardi di Pil. Il 2021 potrebbe chiudersi con impegni di spesa per interventi con Superbonus per 9,3 miliardi (inclusi la spesa per ecobonus e quella per il sismabonus). Il Centro studi Cni stima che queste risorse potrebbero generare un livello di produzione aggiuntiva totale di 19,6 miliardi, con occupazione diretta di quasi 100.000 unità e indiretta per poco più di 54.000 unità, per un totale di oltre 153.000 occupati. La spesa per Superbonus 110% contribuirebbe al 5,8% degli investimenti fissi lordi e al Pil per 12,3 miliardi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Cni, con il superbonus 120 mila posti di lavoro

A settembre 2021 gli impegni di spesa per interventi con superbonus hanno raggiunto i 7,5 miliardi di euro (di cui 5,1 miliardi di lavori già conclusi). Si stima che questi impegni abbiano attivato nel sistema economico una produzione aggiuntiva di 15,7 miliardi di euro e occupazione aggiuntiva per oltre 120 mila posti di lavoro. Ad oggi tale spesa dovrebbe aver contribuito alla formazione del 4,6% degli investimenti fissi lordi totali



Armando Zambrano

previsti nel 2021 ed alla formazione di quasi 10 miliardi di Pil. Il 2021 potrebbe chiudersi con impegni di spesa per interventi con superbonus per 9,3 miliardi di euro (è inclusa la spesa per ecobonus e quella per il sismabonus). Questi i risultati di un'analisi elaborata dal Centro studi del Consiglio nazionale ingegneri (Cni). Uno degli interrogativi più im-

portanti è se questa spesa sia sostenibile nel medio-lungo periodo. Il disavanzo netto per lo Stato attivato dai 110% viene stimato in oltre 6 miliardi di euro per il 2021. Tuttavia, questa cifra sarebbe più che compensata dalla formazione di valore aggiunto per 8,5 miliardi (il valore aggiunto contribuisce alla formazione del Pil). «Riteniamo», dice Armando Zambrano, presidente Cni, «che la capacità dei superbonus di generare valore e di avere affetti espansivi nel sistema economico nazionale siano particolarmente apprezzabili. Auspichiamo che il Governo voglia prendere in considerazione lo spostamento della scadenza degli incentivi almeno al 2026 (con la conclusione del Pnrr), per attuare un vero piano di riqualificazione del patrimonio edilizio».

—© Riproduzione riservata—



BREVI

CASE ANTISISMICHE

Un modello vecchio non blocca il 110%

Gli acquirenti di case antisismiche possono beneficiare del superbonus anche in presenza di un'asseverazione predisposta con il vecchio modello B. Ma solo per le spese che ricadano nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione. Il chiarimento è arrivato con la risposta a interpello n. 697/2021 dell'agenzia delle Entrate. Secondo il documento, l'istante può esercitare l'opzione per lo sconto in fattura e, a questo scopo, «non sarà necessario attestare la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Pertanto, non sarà necessario predisporre una nuova asseverazione secondo il modello approvato» con il decreto n. 329 del 2020. Il caso, infatti, riguardava l'acquisto di una casa da un'impresa che aveva predisposto l'asseverazione usando il vecchio modello.



159329

Credito ceduto a terzi, l'impresa riaddebita i costi come accessori

Regime Iva. Gli oneri finanziari della seconda cessione riaddebitati al committente possono essere anche esenti Iva: dipende dal contratto

Luca De Stefani

Gli oneri finanziari che l'impresa riaddebita al committente, relativi ai costi sostenuti per l'ulteriore cessione a terzi del credito ricevuto dal committente, a seguito della prima cessione del credito o dello sconto in fattura, a determinate condizioni, potrebbero essere considerati oneri accessori all'operazione principale, relativa alla realizzazione dell'opera, seguendone il relativo regime Iva. Naturalmente, si tratta di costi che non sono detraibili Irpef o Ires per il committente, in quanto non ricompresi tra i costi accessori agevolati dai bonus edili.

Oneri accessori

Spesso nel contratto di appalto per la realizzazione di lavori edili, detraibili fiscalmente e per i quali l'impresa di ristrutturazione si impegna a ricevere il relativo credito tramite la sua cessione o lo sconto in fattura, è previsto anche il riaddebito al committente degli oneri finanziari sostenuti dall'impresa edile per l'ulteriore operazione per la cessione del credito a un istituto bancario. Si tratta, in particolare, dello sconto che quest'ultimo fa sul prezzo di acquisto del credito che gli viene trasferito dall'impresa (ad esempio, pari a 8 euro se il credito di 110 euro viene ceduto a 102 euro).

In base all'articolo 12 del Dpr 633/1972, le «prestazioni accessorie a una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale. Se la cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie impongono a formarne la base imponibile».

L'accessorietà

Una prestazione è considerata accessoria a una prestazione principale in particolare quando costituisce per la clientela non già un fine a se stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore (Corte di Giustizia Ue del 18 gennaio 2018, causa C-463/16, 25 febbraio 1999 causa C-349/96, 19 luglio 2012, causa C-44/11; articolo 78, paragrafo 1, lettera b, direttiva Iva). Si è in presenza di un'unica operazione quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono strettamente connessi a tal punto da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso (Corte di Giustizia Ue del 27 ottobre 2005 causa C-41/04).

Prestazione accessoria

Perché un'operazione possa essere qualificata come accessoria è necessario che la stessa presenti le seguenti caratteristiche:

- ❶ «deve integrare, completare o rendere possibile l'operazione principale»;
- ❷ deve essere resa direttamente dal medesimo soggetto che effettua l'operazione principale ovvero da terzi, ma per suo conto e a sue spese;
- ❸ deve essere resa nei confronti del medesimo soggetto (cessionario/committente) nei cui confronti è resa l'operazione principale (risoluzioni 367/E/2008, 337/E/2008, 230/E/2002 e 6//1998; risposte a interpelli 163/2020 e 56/2021).

Il riaddebito degli oneri

Se il riaddebito di questi oneri finanziari è considerato un'operazione autonoma rispetto a quella principale relativa alla realizzazione dell'intervento, si ritiene che debba essere fatturata come un'operazione esente da Iva, in base all'articolo 10, comma 1, n. 1), del Dpr 633/1972.

In alternativa, se il riaddebito è

considerato accessorio rispetto all'operazione principale (la realizzazione dell'intervento) segue lo stesso regime Iva di quest'ultima.

Per considerare accessorio all'operazione principale questo riaddebito al committente degli oneri finanziari sostenuti dall'impresa edile, è consigliabile:

- prevedere questo riaddebito già all'interno del contratto di appalto stipulato tra il committente e l'impresa edile;
- condizionare i lavori edili non solo all'applicazione dello sconto in fattura (o alla cessione del credito, come previsto dalla norma) da parte dell'impresa edile, ma anche alla successiva cessione dello stesso da quest'ultima a terzi (ad esempio, la banca); solo così il riaddebito integra, completa o rende possibile l'operazione principale.

In caso contrario, se il riaddebito degli oneri relativi alla cessione del credito d'imposta a terzi viene accordato tra l'impresa edile e il committente attraverso una scrittura privata separata rispetto al contratto relativo alle opere e/o la relativa clausola concede la sola facoltà dell'impresa edile al riaddebito (senza condizionare la cessione alla realizzazione delle opere), si tratta di un'operazione autonoma rispetto alla realizzazione dell'intervento, pertanto, sarà applicabile l'esenzione da Iva, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 1), del Dpr 633/1972.

Relativamente alla possibilità di applicare a questi oneri l'esclusione da Iva, in base all'articolo 15, comma 1, n. 3, del Dpr 633/1972, come «somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate», va segnalata la mancanza dell'intestazione al committente della documentazione bancaria o del terzo cessionario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esenti le cessioni da sconto in fattura

La differenza

Se un soggetto Iva acquista un credito d'imposta generato da lavori edili, tramite cessione del credito o sconto in fattura (ricevendo ad esempio un credito di 110 euro e «pagandolo» 100 euro), effettua un'operazione esente da Iva per l'importo pari alla «commissione pattuita tra le parti per la cessione del credito» (nell'esempio, per 10 euro).

In caso di ulteriore cessione a terzi del credito ricevuto, il soggetto Iva effettua un'operazione esclusa dall'applicazione dell'Iva, in quanto si tratta di «cessioni di crediti in denaro», in base all'articolo 2, comma 3, lettera a) del Dpr 633/72. Questi chiarimenti sono contenuti nella risposta dell'agenzia delle Entrate del 24 maggio 2021, n. 369, riferita all'ecobonus o al sismabonus, ma sono estendibili anche al super bonus del 110% e agli altri bonus edili.

Pertanto, il «compenso per l'anticipo dell'importo del credito» (detto anche il corrispettivo o la commissione), «pari alla differenza positiva da acquisto crediti» (cioè i 10 euro

dell'esempio) concorre a formare il volume d'affari esente del soggetto Iva che acquista il credito d'imposta e va registrato nei registri Iva vendite dello stesso.

Per questa operazione, comunque, non è obbligatoria l'emissione della fattura, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione (articolo 22, comma 1, n. 6 del Dpr 633/1972). Il soggetto che acquista il credito (il «cessionario»), comunque, ha la facoltà di fatturare l'operazione esente.

Non è obbligato neanche a certificare il corrispettivo (articolo 2, comma 1, lettera n), Dpr 21 dicembre 1996, n. 696). Il cedente del credito non deve emettere nessuna fattura (neanche se soggetto Iva), trattandosi di un'operazione non finanziaria, cioè esclusa dal campo di applicazione dell'Iva, in quanto si tratta di «cessioni di crediti in denaro» in base all'articolo 2, comma 3, lettera a) del Dpr 633/72.

Lo sconto in fattura

Per lo sconto in fattura, l'esenzione da Iva prevista dalla risposta a interpello 369/2021 è applicabile alla parte di credito d'imposta trasferito dal contribuente che commissiona i lavori, che eccede lo sconto praticato. In questo caso, l'acquirente del credito, se sog-

getto Iva, effettua un'operazione esente per l'importo del «guadagno» dell'operazione, pari alla differenza tra il credito ricevuto (ad esempio, 110 euro) e lo sconto applicato (100 euro).

Pertanto, l'impresa o il professionista, oltre alla fattura imponibile per l'intervento o la consulenza, deve riportare nel registro Iva vendite questa operazione esente, pari a 10 euro (si veda «Il Sole 24 Ore» del 13 luglio 2021). Nel registro Iva vendite, questo importo concorre a formare il volume d'affari esente (senza peraltro concorrere al pro rata, in quanto accessorio a operazioni imponibili). Come nel caso della cessione del credito, l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non richiesta dal cliente.

Imposta di registro

Queste operazioni sono esenti da Iva, pertanto, grazie al principio di alternatività Iva-registro, il relativo atto di cessione è soggetto a registrazione, in misura fissa, solo in caso d'uso, se redatto per scrittura privata non autenticata ovvero in termine fisso se redatto tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata (articolo 5 del Dpr 131/1986).

—L. D. S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


ALIQUOTE DIVERSE

La regola

Se la cessione o prestazione è accessoria a cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette a diverse aliquote, ivi compresa l'ipotesi di operazione parzialmente imponibile (imponibili, con diverse aliquote, non imponibili, esenti, eccetera), il suo importo deve necessariamente essere scomposto ed attribuito in proporzione ai prezzi di ciascuna operazione principale, assumendone il relativo trattamento di aliquota

La prassi delle Entrate

La scelta da seguire è indicata nella circolare delle Entrate 27 aprile 1973, n. 32, paragrafo XVII e nella risoluzione 12 aprile 1980, n. 331171



Norme & Tributi

Il superbonus del 110% #105




L'APPUNTAMENTO

Proseguono gli approfondimenti che due volte alla settimana (il martedì e il venerdì) saranno dedicati ad analizzare casi concreti legati al superbonus

NT+FISCO

Speciale 110%: tutti gli ultimi chiarimenti del fisco

Le ultime novità sul superbonus
ntplusfisco.ilsole24ore.com



Sismabonus, asseverazione entro il rogito

Per beneficiare del sismabonus acqui-
 sti l'asseverazione con cui il tecnico at-
 testa la riduzione delle classi di rischio
 sismico può essere presentata al più
 tardi entro la data di stipula del rogito
 dell'immobile oggetto degli interventi.
 L'attestazione di conformità degli in-
 terventi non deve necessariamente esse-
 re depositata entro il rogito notarile.

Così l'Agenzia nella risposta n.
 688/2021 che è intervenuta sull'agevola-
 zione per l'acquisto di immobili oggetto
 di interventi antisismici, di cui al
 comma 1-septies dell'art. 16 del dl
 63/2013.

L'Agenzia delle entrate analizza la di-
 sciplina richiamata e ribadisce che la
 previsione indicata dal contribuente,
 di cui al comma 1-septies dell'art. 16 del
 dl 63/2013, è stata inserita nel corpo del-
 le norme che disciplinano il sismabonus
 e che, in virtù della detta analogia,
 la detrazione non risulta condizionata
 alla cessione o assegnazione di tutte le
 unità immobiliari costituenti l'intero
 fabbricato, poiché ogni acquirente può
 beneficiare della relazione in virtù del
 proprio acquisto.

In secondo luogo, con riferimento al-
 la redazione e presentazione dell'asse-
 verazione disposta dal comma 2,
 dell'art. 3 del dm 58/2017, posteriormen-
 te al rilascio del permesso a costruire
 da parte del comune, l'agenzia osserva
 che con il citato provvedimento sono
 state definite le linee guida per la classi-
 ficazione del rischio sismico delle co-
 struzioni e le modalità di attestazione
 da parte dei tecnici, funzionali alla fru-
 zione delle detrazioni, ricordando che
 è già stato chiarito (risoluzione n.
 38/E/2020) che la detrazione in commen-
 to spetta agli acquirenti delle unità im-
 mobiliari, ubicate nelle zone sismiche
 2 e 3 e oggetto di interventi, le cui proce-

dure autorizzatorie sono iniziate dopo
 la data dell'1/01/2017 ma prima
 dell'1/05/2019, anche se l'asseverazione
 non è stata presentata contestualmen-
 te al titolo abilitativo; è stato precisato
 che, ai fini della fruizione del bonus, la
 detta asseverazione deve essere pre-
 sentata dall'impresa entro la data di sti-
 pula del rogito oggetto degli interventi
 antisismici.


Nella fattispecie esaminata, in ordi-
 ne all'attestazione di conformità degli
 interventi eseguiti al progetto deposi-
 tato, l'Agenzia evidenzia che non è ri-
 chiesto che la stessa sia presentata en-
 tro la data di stipula del rogito con la
 conseguenza che il contribuente, nel
 presupposto che abbia presentato l'as-
 severazione, di cui al dm 58/2017, entro
 i termini indicati nel documento di
 prassi (risoluzione n. 38/E/2020) può ac-
 cedere assolutamente all'agevolazione
 in commento (sismabonus acquisiti).

Pertanto, l'Agenzia delle entrate ri-
 tiene di aver risposto compiutamente
 ai quesiti posti e ritiene assorbito, in
 particolare, quello sulla remissione in
 bonis che non appare necessaria nel ca-
 so di specie, stante la spettanza
 dell'agevolazione indicata; sul punto,
 però, è opportuno tenere presente il
 comma 1, dell'art. 2 del dl 16/2012 ai sen-
 si del quale la fruizione di benefici fisca-
 li non è preclusa se il contribuente ina-
 dempiante, in possesso dei requisiti ri-
 chiesti dalle norme, anche tardivamen-
 te (ovvero entro il termine di presenta-
 zione della prima dichiarazione utile)
 regolarizzi la presentazione.

Fabrizio G. Poggiani

IO ONLINE Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata



Il Covid non ferma l'hi tech

Nuovo record per Industria 4.0

Politecnico di Milano

Applicazioni in progresso dell'8% anche nel 2020, il totale supera i 4 miliardi

Il traino dalle soluzioni legate all'internet delle cose Nel 2021 sprint a +15%

Luca Orlando

Linea produttiva a San Pietroburgo, team di collaudo a Bologna, impossibilitato a spostarsi. Guai che in passato sarebbe stato insormontabile, bloccando sia l'avvio delle nuove linee vaccinali Sputnik che l'incasso finale della commessa da parte dell'azienda.

Tema gestibile invece ora, con gli investimenti digitali del gruppo dei macchinari per packaging Marchesini a consentire di pilotare a distanza i tecnici russi. E più in generale (250 i collaudi remoti effettuati dal gruppo lo scorso anno) a scavalcare senza traumi la pandemia.

Emergenza Covid che ha messo ancor più in evidenza i benefici ampi del mondo 4.0, non a caso uscito quasi indenne dalla peggiore crisi del Paese dal dopoguerra. Eclatante, ad esempio, il risultato raggiunto proprio nel momento più duro dell'emergenza per arrivare a produrre componenti cruciali negli apparati di ventilazione polmonare. Valvole e adattatori realizzati nel pieno del lockdown per via remota, scambiando semplicemente un file e mettendo al lavoro una re-

te diffusa di stampanti 3D.

Un episodio, tra i tanti. E infatti, dall'Osservatorio Transizione Industria 4.0 della School of Management del Politecnico di Milano, emerge come il 2020 per le applicazioni hi-tech sia stato un altro anno di crescita, con il mercato italiano dell'Industria 4.0 a raggiungere un valore di 4,1 miliardi di euro, un progresso dell'8%. Risultato ovviamente inferiore rispetto alle previsioni formulate nel 2019 (+20%), ma di segno opposto rispetto alle stime di calo effettuate durante il primo lockdown. «A conferma del fatto - commenta Marco Taisch, Responsabile scientifico dell'Osservatorio Transizione Industria 4.0 -, che non si tratta di una moda passeggera ma di una progettualità che sta rinnovando il settore industriale italiano in modo persistente. Le iniziative più semplici sono ormai conosciute e consolidate, con almeno un progetto attivato nel 75% delle imprese manifatturiere».

Le applicazioni di Industria 4.0 utilizzate dalle imprese manifatturiere sono ora 1400, il 28% in più rispetto al 2019, con le frequenze maggiori per le soluzioni di Industrial IoT, pari a un quarto del totale (380, +31%), spesso combinate con algoritmi di Analytics e Intelligenza Artificiale.

«Il 2020 - commenta Giovanni Miragliotta, Direttore dell'Osservatorio Transizione Industria 4.0 - ha spinto le aziende a ripensare il modo in cui vengono gestite le operations. La trasformazione di modelli di business verso la digitalizzazione ha cambiato l'approccio con cui il valore viene trasmesso al cliente: remotizzazione, flessibilità e serviziizzazione diventano gli elementi chiave nella gestione dell'impresa

digitale». Gli investimenti della manifattura si concentrano prevalentemente in progetti di connettività e acquisizione di dati (Industrial Internet of Things), che valgono 2,4 miliardi di euro e il 60% della spesa, e negli Industrial Analytics, con 685 milioni e il 17% del mercato. E in prospettiva? Le previsioni per il 2021 indicano un'ulteriore accelerazione della spesa, ad un tasso compreso fra +12% e +15%, superando dunque i 4,5 miliardi di euro, spinta in particolare da Cloud Manufacturing (+25-30%), Advanced Automation (+15-20%) e Advanced HMI (+12-18%). Da parte delle imprese nei prossimi sei mesi le esigenze più sentite riguardano sgravi fiscali sugli operatori di fabbrica per abbassare il costo del lavoro (55%) e incentivi per l'assunzione di personale (41%), mentre nei prossimi due anni le aziende puntano soprattutto al rilancio di forme di iper e super ammortamento su beni strumentali (acquisto, revamping e accessori), tema indicato dal 48% del campione. Il 39% delle imprese auspica incentivi diversi da quelli in vigore per investimenti in beni immateriali, come software e piattaforme per la system integration. Interessante l'impatto dello smart working sulle attività: è stato remotizzato in questo modo il 40% delle attività di formazione, controllo e audit della qualità e di monitoraggio degli impianti e il 25-30% delle attività di manutenzione, gestione delle officine, collaudo delle macchine. Evidenti i benefici in termini di flessibilità (nel 67% dei casi) e tempestività (55%) di risposta ai problemi, mentre è migliorata la soddisfazione dei lavoratori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

